

**COMUNE DI VILLADOSSOLA**

**RICOGNIZIONE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI RILEVANZA ECONOMICA**

*RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022*

**APPENDICE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE ART 20 D.LGS 175/2016**

***RICOGNIZIONE 2025***

## 1. PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguiendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

### Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto attesi che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc.;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la

valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della “redditività”, anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

## L’istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall’Ente locale da parte del Consiglio comunale nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L’art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l’obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all’art. 112 e segg. del D. Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l’assenza di un regime di privativa comporta l’obbligo dell’amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L’art. 12 del D. Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risultà necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l’articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l’ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

## Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D. Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D. Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennalmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

## 2. LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La cognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La cognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

In sede di prima applicazione, la cognizione è stata effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La cognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

## 2.1 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della cognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

**Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.**

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del TUSPL (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la cognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Villadossola, distinguendo in base:

- alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house.
- alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete).

Si indicherà inoltre quando il servizio non è tra quelli che il Comune gestisce.

Infine si indicherà se il servizio è soggetto a verifica periodica del Comune, intendendo in alcuni casi che esso è soggetto a verifica ma da parte di altre autorità (es. Ambito, ATO, ecc.).

SERVIZIO	MODALITÀ DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA DEL COMUNE
Servizi funebri	Servizio non gestito dal Comune	SI	NO	NO
Cimiteri	Appalto	SI	NO	SI
Stadio Comunale Felino e Franco Poscio	Concessione, convenzione con ASD	NO	NO	NO
Palestra polifunzionale loc. Peep	Concessione, convenzione con ASD	NO	NO	NO
Parco Giochi via Zonca e annessi campi da tennis	Concessione	SI	NO	SI
Trasporto Pubblico Locale	Servizio non gestito dal Comune	SI	NO	NO
Trasporto scolastico	Appalto	SI	NO	SI

Refezione scolastica	Appalto	SI	NO	SI
Distribuzione gas	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	NO
Farmacia	Non esistente	Si	NO	NO
Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	NO
Raccolta e smaltimento rifiuti	Gestito dal Consorzio Rifiuti del VCO, L.R. 1/2018	SI	NO	NO
Illuminazione pubblica	Concessione	Si	SI	SI
Illuminazione votiva	Concessione	SI	NO	SI
Parcheggi	Servizio non gestito dal Comune	SI	NO	NO

## **2.2 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA**

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo precedente, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Villadossola i seguenti servizi:

### **SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI**

#### **A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in genere annuale della gestione dei cimiteri del Comune di VILLADOSSOLA ubicati in Villadossola Capoluogo e nella frazione Noga. Per il Cimitero di Tappia è necessaria la sola manutenzione e pulizia.

L'appalto, finalizzato alla gestione delle seguenti attività correlate alla gestione dei cimiteri nonché al mantenimento del relativo patrimonio immobiliare e tecnologico del Comune di VILLADOSSOLA comprende in particolare:

- A. Custodia del Cimitero del capoluogo
- B. Operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ecc)
- C. Lavori di pulizia delle aree esterne ed interne dei cimiteri e manutenzione del verde
- D. Attività di manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti.

L'appalto esterno è assolutamente necessario in quanto il Comune non dispone di personale idoneo a garantire l'essenziale servizio per la collettività.

#### **B) Contratto di servizio/Soggetto affidatario**

Per l'anno 2025 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) per l'affidamento dell'appalto è stata esperita, come di consueto, una procedura RDO con varie Ditta del settore mediante la piattaforma telematica Traspare ; la procedura è stata definita con determinazione del Responsabile Affari Generali del Comune n 169 del 12/12/2024 di affidamento del servizio alla Cooperativa Il Sogno, con sede a Domodossola Via dell'Artigianato n. 13 (P.I. 01213880030).

Il valore complessivo dell'appalto è di seguito riportato:

ribasso unico alle varie voci delle operazioni cimiteriali di cui all'elenco prezzi del 0,10%, per l'importo netto presunto di € 19.664,31

- compenso annuo di € 20.000,00 per le attività di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto
- compenso annuo di € 1.000,00 per reperibilità di cui all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.250,00  
per l'importo complessivo di € 41.914,31 oltre iva del 22%.

Come ogni anno in base all'esito della gara di appalto si è provveduto alla rideterminazione delle tariffe per l'utenza per i vari servizi cimiteriali.

I principali obblighi posti a carico del gestore in termini di qualità dei servizi sono stabiliti con il capitolato speciale di appalto approvato con determinazione del Responsabile Affari Generali del Comune n 143 del 11/11/2024, cui si rinvia.

### **C) Sistema di monitoraggio - controllo**

La gestione del contratto viene costantemente monitorata dai Servizi Demografici-Assistenza e dal Servizio Affari Generali.

### **D) Andamento economico – Qualità del Servizio**

Si valuti l'importo relativamente poco significativo del contratto di appalto per un servizio essenziale, comunque sempre affidato con procedura selettiva .

Il Comune si accolla quasi del tutto i costi fissi dell'appalto e pone a carico degli utenti le operazioni cimiteriali.

Non sono stati definiti indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente.

Eventuali segnalazioni dell'utenza sono sempre prontamente verificate e, se del caso, contestate o segnalate alla Ditta appaltatrice.

### **E) Vincoli**

La Ditta nell'esecuzione dell'appalto, è tenuta all'osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel capitolato speciale ed in tutta la documentazione di gara. Per quanto non indicato nei suddetti documenti, si farà riferimento alla normativa nazionale e locale in materia di appalto di pubblici servizi, nonché a quella in materia di sicurezza e sanità. Dovrà inoltre attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei regolamenti e nel Regolamento Generale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e s.m.i.

### **F) Considerazioni finali**

La modalità di gestione del servizio è compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La gestione del servizio ha rilevanza modesta sugli equilibri di bilancio dell'ente locale.

La modalità di gestione del servizio si stima rimarrà invariata nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura, considerate le problematiche di natura tecnico-organizzativa.

## **SERVIZIO DI GESTIONE PARCO GIOCHI DI VIA ZONCA E ANNESSI CAMPO DA TENNIS E CAMPO MULTI FUNZIONE**

### **A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale**

Oggetto dell'affidamento è la concessione in gestione del Parco giochi di Via Zonca e annessi campo da tennis e campo multi-funzione, con durata pluriennale, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi seguenti:

- apertura e chiusura, nonché custodia del parco, pulizia e manutenzione del medesimo;
- gestione del chiosco-bar;
- gestione campo da tennis;
- gestione campo multi-funzione

L'appalto esterno è assolutamente necessario in quanto il Comune non dispone di personale idoneo a garantire il servizio per la collettività.

#### **B) Contratto di servizio/Soggetto affidatario**

I principali obblighi posti a carico del gestore in termini di qualità dei servizi sono stabiliti con il capitolato speciale di appalto approvato da ultimo con determinazione del Responsabile Affari Generali del Comune n 176 del 18/12/2023, cui si rinvia.

Per l'individuazione dell'affidatario è stata esperita procedura aperta. Il gestore è stato individuato nella persona del sig. Cara Alessio, che verserà un canone annuo unico al Comune di € 5.100,00 più Iva 22% e rimborserà la parte del costo dell'energia elettrica di competenza della struttura che gestisce.

Il contratto ha la durata di anni 6(sei).

Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario.

Le tariffe relative all'utilizzo dell'impianto sono concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale ed esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico presso l'impianto medesimo.

#### **C) Sistema di monitoraggio - controllo**

La gestione del contratto viene costantemente monitorata dal Servizio Gestione del Territorio e dal Servizio Affari Generali.

#### **D) Andamento economico – Qualità del Servizio**

Si valuti l'importo poco significativo del contratto, comunque sempre affidato con procedura aperta.

Non sono stati definiti indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente.

Eventuali segnalazioni dell'utenza sono sempre prontamente verificate e, se del caso, contestate o segnalate al concessionario.

#### **E) Vincoli**

La Ditta nell'esecuzione dell'appalto, è tenuta all'osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel capitolato speciale ed in tutta la documentazione di gara.

Nel Chiosco Bar è consentita la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla tipologia 2 del regolamento regionale n. 2/R del 3 Marzo 2008. Non è ammessa presso la struttura l'installazione di video-giochi di qualunque specie e natura.

## **F) Considerazioni finali**

La modalità di gestione del servizio è compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La gestione del servizio ha rilevanza modesta sugli equilibri di bilancio dell'ente locale.

La modalità di gestione del servizio si stima rimarrà invariata nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura, considerate le problematiche di natura tecnico-organizzativa.

# **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

## **A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, in particolare per gli alunni della scuola media statale M.O. Attilio Bagnolini, la scuola elementare Caduti per la Libertà, la scuola elementare Loris Manzoni, la scuola elementare XXV Aprile, la scuola materna statale G. Rodari e la scuola Materna Villaggio Sisma.

L'appalto esterno è assolutamente necessario in quanto il Comune non dispone di personale idoneo a garantire il servizio per la collettività.

## **B) Contratto di servizio/Soggetto affidatario**

I principali obblighi posti a carico del gestore in termini di qualità dei servizi sono stabiliti con il capitolato speciale di appalto approvato da ultimo con determinazione del Responsabile Affari Generali del Comune n 71 del 28/05/2024.

Il servizio per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 è stato affidato a seguito gara RDO MEPA alla Ditta VCO Trasporti Srl con sede a Verbania Via Olanda 55 (P.IVA 01792330035), per un importo complessivo annuo del contratto pari ad € 70.943,00 inclusa Iva 10%.

Le tariffe per l'utenza sono state approvate da ultimo con deliberazione di GC n 190 del 13/11/2023.

## **C) Sistema di monitoraggio - controllo**

La gestione del contratto viene costantemente monitorata dai vari Servizi del Comune.

## **D) Andamento economico – Qualità del Servizio**

Non sono stati definiti indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente.

Eventuali segnalazioni dell'utenza sono sempre prontamente verificate e, se del caso, contestate o segnalate all'appaltatore.

#### **E) Vincoli**

La Ditta nell'esecuzione dell'appalto, è tenuta all'osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto.

La Ditta deve attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto scolastico.

#### **F) Considerazioni finali**

La modalità di gestione del servizio è compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La gestione del servizio ha rilevanza poco significativa sugli equilibri di bilancio dell'ente locale.

La modalità di gestione del servizio si stima rimarrà invariata nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura, considerate le problematiche di natura tecnico-organizzativa.

## **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**

### **A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale**

L'appalto ha per oggetto:

- a) La preparazione e fornitura di pasti freddi e caldi per le seguenti scuole di Villadossola:
  - Istituto Comprensivo scolastico "M.O. Attilio Bagnolini" (già scuola media statale)
  - Scuola elementare "Caduti per la Libertà"
  - Scuola elementare "XXV Aprile"
  - Scuole elementare "Loris Manzoni"
  - Scuola materna "Gianni Rodari"

- b) La consegna dei pasti presso le scuole sopra indicate.
- c) La fornitura di tovaglie e stoviglie del tipo "usa e getta" da utilizzare in caso di mancato passaggio a stoviglie lavabili.

d) Il servizio di distribuzione pasti meglio consistente in:

- apparecchiatura tavoli - ricevimento dei pasti dal centro di cottura con monitoraggio delle temperature e compilazione quotidiana delle schede HACCP, adeguata conservazione delle pietanze (con scaldavivande o frigorifero a seconda di pasti caldi o freddi) fino al momento della somministrazione, distribuzione pasti all'utenza;
- servizio di distribuzione e gestione diete speciali
- sbaracco a fine servizio con raccolta differenziata dei rifiuti;
- riordino sala, pulizia di tavoli, altri arredi ed attrezzature (vassoi, carrelli scaldavivande, piani di appoggio, lavelli, posateria di servizio, ecc.) con esclusione dei pavimenti.

L'appalto esterno è assolutamente necessario in quanto il Comune non dispone di personale idoneo a garantire il servizio per la collettività.

## **B) Contratto di servizio/Soggetto affidatario**

I principali obblighi posti a carico del gestore in termini di qualità dei servizi sono stabiliti con il capitolato speciale di appalto ed allegati vari approvati da ultimo con determinazione del Responsabile Affari Generali del Comune n 50 del 14/03/2023, cui si rinvia.

La gara per l'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 è stata condotta dalla SUA della Provincia del VCO ed è stata affidata alla ditta LADISA Srl con sede a Bari Via Guglielmo Lindemann 5/3 – e 5/4 zona ASI BARI – MODUGNO (P.IVA – COD. FISC. 05282230720), per il costo netto a pasto di € 4,89 più Iva al 4%.

Le tariffe per l'utenza sono state approvate da ultimo con deliberazione di GC n 189 del 13/11/2023.

## **C) Sistema di monitoraggio - controllo**

La gestione del contratto viene costantemente monitorata dai Servizi Affari Generali e Attività Produttive del Comune.

## **D) Andamento economico – Qualità del Servizio**

Non sono stati definiti indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente.

Eventuali segnalazioni dell'utenza sono sempre prontamente verificate e, se del caso, contestate o segnalate all'appaltatore.

## **E) Vincoli**

La Ditta nell'esecuzione dell'appalto, è tenuta all'osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto.

La Ditta deve attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti igienico-sanitari che disciplinano il servizio di refezione scolastica.

## **F) Considerazioni finali**

La modalità di gestione del servizio è compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La gestione del servizio ha rilevanza mediamente significativa sugli equilibri di bilancio dell'ente locale.

La modalità di gestione del servizio si stima rimarrà invariata nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura, considerate le problematiche di natura tecnico-organizzativa.

## **SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

### **A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale**

Servizio di illuminazione pubblica nel territorio del comune di Villadossola, affidato mediante finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo della progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica, della fornitura dell'energia elettrica, della manutenzione degli impianti e dell'efficientamento degli stessi.

### **B) Contratto di servizio/Soggetto affidatario**

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio n. 30 in data 28/01/2021, il Comune ha disposto l'affidamento ed aggiudicazione della Concessione alla società Altair Green Energy S.r.l., in qualità di Concessionario;

In data 09 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 23 del Disciplinare di Gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto Villadossola Smart City S.r.l. con capitale sociale di euro 67.000,00, sede legale in Villadossola (VB), in via dell'Industria n.22, codice fiscale 02661940037 ed iscrizione al Registro delle Imprese del Verbano Cusio Ossola, la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;

In data 04 novembre 2021, rep. 1961 è stato stipulato il contratto di concessione tramite finanza di progetto del servizio di illuminazione pubblica;

Costituivano presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario, l'importo dell'investimento che è pari a € 1.232.535,03 ed in particolare i costi di progettazione pari a € 32.000,00 e quelli di costruzione pari a € 1.037.221,90, la durata della Concessione, l'importo e le modalità di corresponsione dei Corrispettivi di cui agli articoli 26 e 27 e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

La concessione prevedeva, oltre al servizio manutentivo degli impianti ed alla fornitura del vettore energia, anche una quota di investimento per la riqualificazione (sostituzione lampade e pali per migliorare l'efficienza energetica e per diminuire i consumi e lo scioglimento della promiscuità delle linee Enel) che nel progetto di gara era quantificata in €. 1.037.221,90;

Il progetto esecutivo depositato e validato riportava una situazione di investimento radicalmente diversa da quella iniziale e prevedeva, a seguito dell'incremento eccezionale dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, un costo di €. 1.541.000,00;

Le previsioni economiche contenute nel progetto definitivo, necessarie per la realizzazione delle opere di riqualificazione energetica e per lo scioglimento della promiscuità delle linee con Enel Distribuzione, non erano più sostenibili a causa dell'aumento imprevisto ed imprevedibile dei costi delle materie prime dovute sia alla pandemia che alla guerra in Ucraina;

La quota energia, a seguito dell'incremento dei costi per la nota crisi internazionale, aveva subito una variazione significativa;

Le predette situazioni hanno portato la società concessionaria Villadossola Smart City S.r.l. a presentare con nota prot. 12181 del 27 dicembre 2022 e da ultimo con nota del 17 marzo 2023 acquisita al protocollo in data 20 marzo 2023 con numero 2745, una richiesta formale di rinegoziazione della concessione stessa e conseguente revisione del Piano Economico

Finanziario motivata dall'incremento eccezionale dei materiali di costruzione, dei carburanti e prodotti energetici, ai sensi dell'art.1 65 comma 6 e art. 182 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e del contratto;

I valori di sintesi della rinegoziazione sono:

- WACC pari a 3,40 %;
- Importo investimento € 1.744.390,81, di cui € 1.541.512,78 € per costruzione di opere
- € 202.878,03 per spese tecniche e somme a disposizione;
- Ke pari a 6,20 %;
- Quota Investimento richiesta al Comune € 136.500,00;
- Valore Attualizzato Netto di progetto € 177.644,02;
- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) 4,36 %;
- Valore Attualizzato Netto degli Azionisti € 1.013,55;
- Tasso Interno di Rendimento degli Azionisti (Tir Azionisti) 6,21 %

Il Riequilibrio ha previsto un aumento della Quota di Investimento (fissa) a carico del Comune ed un allungamento della durata della Concessione da 20 a 25 anni;

L'aumento dei costi di natura imprevista ed imprevedibile veniva dimostrato inoltre dai numerosi provvedimenti legislativi di carattere straordinario che si sono susseguiti con la reintroduzione della revisione prezzi e di compensazioni monetarie nel campo dei lavori pubblici, senza emanare nessuna norma in riferimento alle concessioni miste di servizi e lavori;

Ritenuto che la risoluzione del contratto avrebbe comportato un grave danno al Comune, sia in termini di contenzioso, con risoluzione probabilmente sfavorevole per l'Ente qualora si fosse voluto perseguire una procedura in danno e comunque sfavorevole anche in caso di risoluzione per cause impreviste ed imprevedibili, non imputabili al concessionario, in quanto l'Ente avrebbe dovuto sostenere ingenti costi sia economici che di tempo e risorse umane, per ripartire da zero con tutte le procedure ed addivenire ad una nuova gara, che comunque verosimilmente avrebbe portato a costi molto più consistenti e probabilmente a rifondere alla Società concessionaria anche i costi sostenuti sino allo scioglimento del contratto, era evidente che la risoluzione contrattuale, non fosse la migliore soluzione perseguitabile per l'Ente;

Preso atto che l'art. 3, comma 1, lett. fff), del Codice dei contratti pubblici prevedeva che per "equilibrio economico e finanziario", si intenda "la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, dove per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito e per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento, secondo le Linee Guida ANAC n. 9 l'equilibrio economico finanziario è "rappresentato dai valori di specifici indicatori esposti nel PEF ed individuati in dipendenza della metodologia utilizzata per l'analisi di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto";

Prosegue ANAC sostenendo che "in generale e fermi i criteri e le buone pratiche definite dalle Autorità di regolazione competenti, l'equilibrio economico-finanziario è verificato quando, dato un tasso di congrua remunerazione del capitale investito, il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto (VAN del progetto) è prossimo a zero; segnatamente, il PEF è in equilibrio quando il TIR dell'azionista è prossimo al costo atteso del capitale di rischio investito, il TIR di progetto è prossimo al costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC) e di conseguenza VAN di progetto e di azionista sono prossimi a zero";

Stante la complessa problematica inherente alla verifica di questo aspetto, è stata acquisita in data 23 marzo 2023 prot. 2950 una relazione economico-finanziaria da parte della Ditta KG Project s.r.l. incaricata dal Comune come supporto al RUP, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 per la verifica del nuovo PEF, che conclude affermando: "si ritiene di riscontrare nel PEF il Riequilibrio l'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi dell'art 3 comma 1 lett. fff) del Codice";

Preso atto di recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione in base ai quali:

- la pandemia mette in luce come il principio della vincolatività del contratto si presti ad essere assolutizzato, suggerendo di per sé un contemperamento con l'altro principio del rebus sic stantibus, qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato" (Cfr. Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020);
- l'art. 1467 c.c. o l'art. 1664, primo comma, o ancora l'art. 1623 c.c. dimostrano come l'ordinamento giuridico interno "privilegi la conservazione del contratto mediante revisione, rispetto alla caducazione del rapporto negoziale";
- anche in assenza di specifiche clausole di revisione, "ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l'assetto giuridico-economico su cui si è eretta la pattuizione negoziale, la parte danneggiata in executivis deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni"
- la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute;
- la rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale;

Visto l'art. 165 comma 6 e art. 182 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sostanzialmente analoghi, relativamente alle concessioni, che si può ritenere diano, in sostanza, attuazione ai principi sopra enunciati, prevedendo "il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio; la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto";

Ritenuto che tali norme potessero ritenersi integrative del contratto di concessione, che non contempla espressamente, per un'eventuale revisione del PEF, le situazioni straordinarie afferenti alle circostanze che hanno causato la richiesta di rinegoziazione, seppur citando i suddetti articoli del Codice dei Contratti Pubblici, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario;

Valutato in conclusione, come sopra meglio dettagliato, che un contenzioso in materia fosse fortemente sconsigliato per il Comune e per l'interesse pubblico e che comunque l'Ente avrebbe tratto, pur con le nuove condizioni di rinegoziazione, un significativo beneficio per l'equilibrio finanziario generale, con una notevole riduzione complessiva delle spese correnti destinate al capitolo della Pubblica Illuminazione;

Valutato altresì che l'ultimo assunto di cui sopra fosse valido anche a fronte del maggior onere annuale che sarebbe derivato dalla rinegoziazione, calcolato in termini contenuti rispetto alla spesa storica complessiva per il servizio de quo;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 03 aprile 2023 veniva approvata la rinegoziazione del Piano Economico Finanziario;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 03 aprile 2023 veniva approvato il progetto esecutivo verificato e validato che prevedeva un importo pari a € 1.541.000,00;

In data 20 aprile 2023, rep. 1980 è stato stipulato il contratto aggiuntivo al precedente contratto del 04 novembre 2021, rep. 1961, di concessione tramite finanza di progetto del servizio di illuminazione pubblica, che ha modificato all'art. 4 il valore della concessione da € 3.608.137,00 I.V.A. esclusa ad € 5.119.966,03 I.V.A. esclusa, all'art. 5 la durata della concessione in complessivi 25 (venticinque) anni e all'art. 26 il Concedente riconosce al Concessionario un corrispettivo di disponibilità annuo pari ad € 196.955,83 I.V.A. esclusa; ha inoltre sostituito l'art. 20 prevedendo una deduzione del contributo comunale di € 90.228,30 oltre IVA suddiviso in tre anni come segue:

- 2023 per Euro 30.228,30 + iva;
- 2024 per Euro 30.000,00 + iva;
- 2025 per Euro 30.000,00 + iva;

La concessione prevede inoltre le seguenti attività:

1. Conduzione degli impianti, comprensiva di tutte le operazioni di gestione dell'impiantistica in funzione delle esigenze operative;
2. Fornitura di energia elettrica, previo subentro, da parte del gestore, nell'intestazione dei relativi contratti;
3. Manutenzione ordinaria e conservativa degli impianti, quale esecuzione degli interventi necessari a garantire la costante affidabilità degli impianti gestiti, senza modifica delle loro caratteristiche intrinseche;
4. Studi, sperimentazioni ed applicazioni sia di nuove tecnologie, sia di soluzioni impiantistiche finalizzate a ridurre in modo consistente i consumi energetici, con eventuale esecuzione, previo accordo tra le parti, di interventi di manutenzione straordinaria;
5. Interventi di manutenzione straordinaria necessari alla sostituzione e rifacimento di parti di impianti con eventuale modifica delle loro caratteristiche intrinseche, finalizzati all'adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti, al potenziamento ed ampliamento degli stessi e concordati tra le parti;
6. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di nuova realizzazione e di manutenzione/adeguamento degli impianti;
7. Predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi, comprese le istruttorie tecnico amministrative relative alle reti delle nuove urbanizzazioni, l'espletamento di tutte le attività e le

procedure necessarie per l'occupazione temporanea di aree e la costituzione di servitù sui terreni di proprietà di terzi interessati alla posa delle reti, nonché la stipula degli atti costitutivi di servitù con i proprietari dei fondi serventi.

### **C) Sistema di monitoraggio - controllo**

La gestione del contratto viene costantemente monitorata dal Servizio Gestione del Territorio.

### **D) Vantaggi della concessione e raffronti vari**

Il Comune di Villadossola ha affidato la gestione del servizio di illuminazione pubblica delle aree comunali ad un unico operatore economico.

In particolare, l'affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- a) ridurre l'inquinamento luminoso sul territorio attraverso l'utilizzo di apparecchi in grado di non disperdere la luce verso l'alto;
- b) razionalizzare i consumi energetici mediante l'utilizzo di apparecchi ad alta efficienza, ottimizzando nel contempo i costi di esercizio e di manutenzione;
- c) migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
- d) mettere a norma gli impianti sotto il punto di vista statico ed elettrico;
- e) effettuare operazioni di riqualificazione urbana.

### **Convenienza rispetto ad altre tipologie di affidamento: appalto**

La scelta di affidare il servizio mediante la formula della finanza di progetto è giustificata dalla convenienza di tale operazione rispetto all'appalto, tanto sotto il profilo economico quanto sotto il profilo giuridico.

L'affidamento mediante project financing, infatti, consente all'amministrazione di riqualificare l'intera rete di pubblica illuminazione con risorse economiche totalmente o parzialmente a carico dell'operatore economico e senza aggravii sul bilancio dell'amministrazione pubblica, la quale si avvantaggia direttamente con conseguente

superamento dei vincoli di bilancio e dei saldi di bilancio derivanti dall'operazione.

I tratti essenziali di tale tipologia di affidamento possono brevemente riassumersi nella capacità intrinseca del progetto di generare flussi di cassa idonei a coprire l'investimento sostenuto dal privato, la costituzione di idonee garanzie tra i soggetti coinvolti nell'operazione e il trasferimento del rischio secondo i principi di efficienza ed economicità.

A tutto ciò si aggiunga anche il vantaggio derivante dalla garanzia di una più elevata qualità della progettazione, affidata a soggetti esperti e qualificati individuati mediante una gara ad evidenza pubblica.

A differenza della concessione, nell'appalto è previsto che l'amministrazione sostenga direttamente i costi degli investimenti per la realizzazione delle opere, accollandosi anche gli eventuali rischi prospettabili durante il periodo dell'affidamento.

Le due tipologie di affidamento, quindi, anche se si qualificano entrambe come contratti a titolo oneroso presentano delle differenze, per quanto concerne l'oggetto dell'affidamento, l'impatto sul bilancio del comune e la ripartizione dei rischi.

#### **IMPATTO SUL BILANCIO DELL'ENTE**

Mentre per l'appalto è prevista la contabilizzazione dell'investimento nel bilancio del Comune, nella finanza di progetto l'impatto sul bilancio dell'amministrazione è nullo.

#### **RIPARTIZIONE DEI RISCHI**

Nell'appalto i rischi di costruzione e disponibilità sono allocati in capo al comune, laddove negli affidamenti in concessione mediante la finanza di progetto i rischi sono allocati alla parte privata in base alla normativa vigente.

#### **Convenienza rispetto alla Convenzione Consip – Servizio Luce**

Tra le altre tipologie di affidamento del servizio, era presente la possibilità per l'amministrazione di accedere ai servizi negoziati da Consip.

Tuttavia, si evidenzia che il “Servizio Luce” non appare possibile esperire utilmente un confronto tra il ricorso al mercato regolamentato e l'utilizzo della formula della finanza di progetto, anche al fine di individuare la convenienza economica di una modalità di affidamento rispetto ad un'altra.

Si è ritenuto che la scelta di individuare un unico operatore economico, tramite gara ad evidenza pubblica, rappresentasse la soluzione più adatta alle esigenze proprie dell'amministrazione.

#### **Convenienza economica dell'affidamento mediante la finanza di progetto**

Il Comune di Villadossola con l'affidamento in concessione mediante project financing intende conseguire in via prioritaria l'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

La rete di pubblica illuminazione del Comune di Villadossola versava, infatti, in uno stato di obsolescenza tale da rendere necessario un suo adeguamento normativo e la sua messa in sicurezza, tenuto conto che il rendimento di molti apparecchi era fortemente compromesso a causa dello stato di degrado degli impianti.

Sotto il profilo economico, sulla base ai dati forniti direttamente dal soggetto proponente, l'operazione realizzata nella forma della finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, si proponeva l'obiettivo di conseguire un risparmio energetico del 40% a fronte di un investimento sostenuto totalmente dal concessionario, il quale si obbliga anche a manutenere gli impianti e a garantirne negli anni la disponibilità.

Al termine dei venticinque (25) anni della concessione, l'Amministrazione Comunale potrà fruire dei vantaggi derivanti dall'adeguamento normativo e dalla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, coincidenti soprattutto con una riduzione della spesa storica del Comune di Villadossola.

Quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere in favore del privato il canone di disponibilità di importo pari a € 196.955,83, quale corrispettivo annuo onnicomprensivo del servizio integrato di illuminazione pubblica.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso un canone annuo comprensivo della fornitura di energia elettrica, della riqualificazione, gestione e manutenzione degli impianti, calcolato sulla base dei costi di fornitura energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti attualmente sostenuti dall'ente.

## E) Vincoli

Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire gli interventi e di effettuare il servizio di quanto contenuto e riportato nei documenti allegati alla Convenzione.

Il Concessionario si impegna ad eseguire la progettazione degli interventi, nonché a realizzare i lavori, a eseguire il servizio e le forniture, a svolgere tutte le attività di gestione oggetto della Concessione e, in generale, ad eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente.

### **Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:**

- eseguire i lavori di adeguamento normativo e riqualificazione degli impianti a regola d'arte, in conformità alle previsioni del progetto esecutivo, rispettando la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma e ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti comprese le attività di assistenza alla direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, la contabilità dei lavori e l'assistenza al collaudo;
- gestire gli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della conduzione dell'impianto, della manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria conservativa, nonché della verifica periodica degli impianti e di un report periodico dei consumi e del servizio che deve essere conforme al Progetto di gestione,
- prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente,
- provvedere all'acquisto di energia elettrica da utilizzare nell'espletamento del servizio ed all'assunzione di tutti gli oneri connessi, compresa la voltura dei contratti di acquisto,
- provvedere alla realizzazione di un bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegati nel servizio.
- fornire all'Amministrazione, un rapporto annuale sulla gestione del servizio e sulle prestazioni dell'impianto complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti a quadri elettrici specificatamente indicati), corredata dai dati rilevati, con particolare attenzione ai consumi di energia
- gli orari di utilizzazione;
- i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti), il tempo di intervento su chiamata;
- prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione;
- date e risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti;

- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;
- l'eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell'impianto;
- evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura certificati;
- fornire ed installare, in luoghi concordati con l'Amministrazione in modo che siano ben visibili al pubblico, apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il servizio di illuminazione è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente.
- effettuazione di verifiche periodiche sul livello di prestazione dei servizi resi;
- acquisire le Autorizzazioni di sua competenza e mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni opportunamente acquisite;

## **F) Considerazioni finali**

La modalità di gestione del servizio è compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Vedasi sezione D.

# **SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AI CIMITERI**

## **A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale**

La concessione ha per oggetto l'impianto e la gestione della rete di distribuzione di energia elettrica ad uso illuminazione votiva nei cimiteri comunali del Capoluogo e della Noga.

## **B) Contratto di servizio/Soggetto affidatario**

I principali obblighi posti a carico del gestore in termini di qualità dei servizi sono stabiliti nel contratto n 1646 di Rep. in data 27/03/1997, cui si rinvia.

Il contratto ha validità dal 01/04/1997 al 31/03/2026.

Il concessionario, ditta Semperlux s.r.l. di Cerreto Castello (BI), Via Quintino Sella n. 62, P.I. 01991810027, versa al Comune un canone annuo di lire 2.000 per ogni tomba, loculo columbaro o celletta ossario e per ogni lampada installata in cappelle allacciate alla rete elettrica.

Le tariffe per l'utenza sono state approvate da ultimo con deliberazione di G.C. n 111 del 10/07/2017.

## **C) Sistema di monitoraggio - controllo**

La gestione del contratto viene costantemente monitorata dai Servizi Comunali.

#### **D) Andamento economico – Qualità del Servizio**

Non sono stati definiti indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente.

Eventuali segnalazioni dell'utenza sono sempre prontamente verificate e, se del caso, contestate o segnalate al concessionario.

#### **E) Vincoli**

La Ditta deve attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti che disciplinano il servizio.

#### **F) Considerazioni finali**

La modalità di gestione del servizio è stata negli anni compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La gestione del servizio ha rilevanza poco significativa sugli equilibri di bilancio dell'ente locale.